

Nel processo tributario i termini sono perentori

Nell'ambito del processo tributario, il termine fissato dal legislatore per il deposito di documenti e memorie deve considerarsi perentorio; la sua mancata osservanza determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale e i documenti prodotti risultano inutilizzabili ai fini del giudizio. E' questo il principio espresso dalla Ctp Reggio Emilia, con la sentenza 75/2020 depositata in data 27 febbraio.

Il motivo del contendere era legato a un'iscrizione di ipoteca conseguente in parte a debiti per imposte non pagate; il ricorrente lamentava la mancanza di legittimità dell'iscrizione ipotecaria per omessa notifica degli atti presupposti ossia cartella di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria. L'Agenzia delle entrate riscossione costituitasi in giudizio, con controdeduzioni tardive rispetto ai termini fissati dal legislatore, ha ribadito la regolare notifica degli atti presupposti come da documenti prodotti. Il ricorrente, eccependo la tardività della costituzione in giudizio dell'Agenzia nonché delle controdeduzioni, ha lamentato l'inutilizzabilità dei documenti tardivamente presentati.

A tal proposito, l'art.32 del dlgs 546/1992 prevede che: le parti possono depositare documenti fino a 20 giorni liberi prima della data di trattazione; fino a 10 giorni liberi prima ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative. In caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della trattazione. I giudici accogliendo parzialmente il ricorso, le partite debitorie legate all'ipoteca non erano tutte rientranti nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, hanno ripreso il principio secondo il quale il termine previsto dall'art. 32, deve ritenersi perentorio perché diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice (Cass. 30 maggio 2011, n. 11929, Cass. 30 gennaio 2004, n. 1771).

Considerata preclusa ogni ulteriore attività processuale, ai fini del giudizio, l'irrilevanza dei documenti prodotti in ritardo, fa sì che le affermazioni dell'Agenzia debbano considerarsi prive di qualsiasi elemento di prova.

Andrea Amantea

— © Riproduzione riservata —

